

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 20 maggio 2009, n. 3109.

*L'azione popolare non si estende all'impugnativa dei provvedimenti di indizione delle elezioni, per la cui impugnabilità occorre una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso costituita dalla contestuale presenza della legittimazione ad agire e dell'interesse al ricorso. Non configura tale situazione soggettiva l'interesse ad una adeguata campagna elettorale consentita dal rinvio delle elezioni all'anno successivo.*

*Omissis*

2.- Con il ricorso in appello n. 1997/2006, il Sig. ... ha impugnato la sentenza del 17 dicembre 2007, n. 2317 del T.A.R. della Sardegna. Con tale sentenza, il T.A.R. ha respinto il ricorso n. 400/2007 proposto dall'appellante e dalla Signora ..., cittadini ed elettori del Comune di ..., per l'annullamento della deliberazione del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 20 marzo 2007, n. 10/11, di indizione per il 27 e il 28 maggio 2007 delle elezioni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in alcuni comuni della Sardegna, nella parte in cui ha compreso nell'elenco dei predetti comuni anche il Comune di ..., e il decreto del Prefetto di Cagliari del 23 marzo 2007, n. 23565, di convocazione dei comizi elettorali che ha incluso anche il Comune di ... nella tornata elettorale del 27 e 28 maggio 2008.

Il Collegio, nell'esame dell'appello, rileva la inammissibilità del ricorso originario, in quanto i Sigg. ... e ... l'hanno proposto, come da essi stessi dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 6), nella loro qualità di cittadini ed elettori del Comune di ...

L'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, infatti, stabilendo che un cittadino elettore del comune, o qualsiasi altro vi abbia interesse, può proporre ricorso riguardo all'elezione degli organi dell'amministrazione comunale, delimita la relativa impugnativa alle operazioni elettorali "successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi".

L'azione popolare prevista da tale disposizione non si estende, quindi, alla impugnativa dei provvedimenti di indizione delle elezioni, per la cui impugnabilità occorre una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso costituita dalla contestuale presenza della legittimazione ad agire e dell'interesse al ricorso.

Non configura tale situazione soggettiva l'interesse rappresentato dai ricorrenti ad un'adeguata campagna elettorale consentita dal rinvio delle elezioni all'anno successivo.

Tale interesse, infatti, che non trova un appiglio in alcuna norma dell'ordinamento, si configura come un interesse di mero fatto, non idoneo a concretizzare una posizione legittimante alla proposizione del ricorso giurisdizionale di cui trattasi.

Il ricorso di primo grado, pertanto, va dichiarato inammissibile.

*Omissis*